PROT. 2058/2020

CIRCOLARE CONTENENTE PRECISAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL NUOVO ART. 560 C.P.C.

Premessa: bisogna distinguere la liberazione eseguita dall'ufficiale giudiziario con le forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c. dall'attuazione dei provvedimenti del GE in autonomia da parte dei suoi ausiliari senza l'osservanza delle forme dell'esecuzione per rilascio ma nel rispetto delle istruzioni del GE (l'ordine di liberazione è una normale ordinanza del GE).

1) La nuova normativa si applica a tutte le procedure esecutive pendenti con aggiudicazione posteriore al 29.2.2020.
   Per le aggiudicazioni anteriori si applica il vecchio art. 560 c.p.c. per cui l'ordine di liberazione (attuato in autonomia dal Custode) può essere disposto dal G.E. in seguito all'aggiudicazione.
2) La delega di vendita prevede l'avvertimento ai delegati che il bene pignorato è venduto OCCUPATO se abitato dal debitore insieme o meno al nucleo familiare.
3) La liberazione eseguita in autonomia dal Custode è sempre a carico della procedura, sia che avvenga prima sia che avvenga dopo il decreto di trasferimento. Quindi il progetto di distribuzione non potrà essere depositato dal delegato fintanto che il Custode non abbia concluso la procedura di liberazione e depositato il rendiconto.
   Le spese della liberazione saranno a carico del nuovo proprietario già aggiudicatario solo laddove questi non chieda di avvalersi del custode per la liberazione e quindi voglia attuare da sé con l'ufficiale giudiziario l'ingiunzione di liberazione contenuta nel decreto di trasferimento. Il delegato, al momento dell'aggiudicazione, è tenuto ad avvisare l'aggiudicatario delle prerogative di cui al successivo punto 4).
4) L'aggiudicatario deve formulare istanza scritta al Professionista delegato con mezzo tracciabile per chiedere di avvalersi del custode per la liberazione, istanza da proporre entro la firma del decreto di trasferimento. In mancanza detta facoltà si intende rinunciata.
5) Il Professionista delegato, nel caso in cui l'aggiudicatario si sia avvalso della richiamata facoltà, deve allegare alla bozza del decreto di trasferimento la bozza dell'ordine di liberazione (secondo il modello fornito dalla sezione), che verrà attuato dal custode.
6) Per tale ragione l'ordine di liberazione verrà comunicato a mezzo di biglietto di cancelleria al custode che ne curerà l'attuazione.
7) Si ritiene sufficiente la comunicazione con mezzo tracciabile dell'ordine di liberazione agli esecutati.

La presente circolare verrà depositata e comunicata ai custodi e agli ordini professionali per la comunicazione ai delegati.

Pavia, 22.10.2020

Firmato i giudici dell'esecuzione immobiliare:

Francesco Rocca